

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI NELL'IMMOBILE
DENOMINATO "PALAZZINA 10" PRESSO LA SEDE DI ATS VAL PADANA IN VIA DEI TOSCANI, 1 -
MANTOVA
PERIODO 15/10/2020 - 14/10/2040**

TRA

Agenzia di tutela della salute (ATS) della Val Padana, con sede legale a Mantova in via dei Toscani, 1 (P.I. 02481970206), rappresentata dal Direttore Generale e Legale rappresentante dott. Salvatore Mannino, nato a Catania il 04/03/1959, C.F. MNNSVT59C04C351S, di seguito denominata ATS o comodante;

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova con sede legale a Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 (P.I. 02481840201), rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante dott. Raffaello Stradoni, nato a Verona il 10/07/1955, C.F. STRRFL55L10L781K, di seguito denominata ASST o comodatario,
di seguito indicate congiuntamente anche quali "Parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

L'ATS concede in comodato gratuito all'ASST, che accetta, gli spazi al piano rialzato e una parte degli spazi nel piano seminterrato ad uso archivio, meglio identificati nella planimetria ivi allegata (all.1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dell'immobile di proprietà dell'ATS Val Padana, ubicati in via dei Toscani, 1 MANTOVA identificato nel catasto fabbricati foglio 45 particella 213 sub. 301 – Sup. 1.685,00 mq.

I locali concessi sono destinati ad uso ambulatorio e attività istituzionale dell'ASST.

Art. 2 - DURATA

Il comodato avrà durata di 20 anni con decorrenza 15 ottobre 2020 e scadenza 14 ottobre 2040.

Le Parti potranno recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 12 mesi da formalizzare a mezzo Pec.

Art. 3 - OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Il comodatario (ASST) dovrà provvedere a rimborsare al comodante (ATS) i costi di gestione relativi alle utenze (energia elettrica, gas, acqua e riscaldamento/raffrescamento) ed i costi relativi alla manutenzione ordinaria dei locali in questione, in base ai mq. di utilizzo. Interventi manutentivi o altri costi specifici richiesti dal comodatario, a vantaggio esclusivo del medesimo, verranno interamente addebitati allo stesso.

Le attività di pulizia e sanificazione dei locali verranno eseguite da ATS e riaddebitate in base ai costi effettivamente sostenuti, fino al 31/12/2020. Dal 01/01/2021 le attività di pulizia e sanificazione dei locali saranno in capo all'ASST, che provvederà con proprio appaltatore.

Il comodatario (ASST) è considerato il custode dei locali di cui trattasi, che dovrà conservare con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, secondo quanto disposto del Codice Civile.

Il comodatario (ASST) per tutta la durata del contratto sarà pertanto ritenuto responsabile, verso il comodante (ATS) e verso i terzi, di eventuali danni causati per sua colpa o trascuratezza. Il comodatario è altresì responsabile dell'inosservanza, anche da parte di terzi estranei, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, indispensabili per evitare incendi, danni, infortuni o manomissioni.

Art. 4 - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- MIGLIORIE

Le spese di manutenzione straordinaria sostenute per i locali concessi saranno a carico del comodante. Eventuali migliorie, riparazioni o modifiche strutturali eseguite dal comodatario (ASST), previa autorizzazione del comodante, resteranno acquisite dall'ATS senza obbligo di alcun compenso all' ASST per le stesse.

Art. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

È fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza il consenso scritto del Comodante; sono altresì vietati il sub-comodato e la locazione. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso.

Art. 6 - MODIFICHE

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le Parti se non modificati da leggi sopravvenienti in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto potrà essere apportata solo mediante atto scritto

Art. 7- FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che insorga, nell'interpretazione o nell'applicazione dei patti contenuti nel presente atto, le Parti riconoscono la competenza del Foro di Mantova.

Art. 8 - RINVIO

Il presente contratto, per quanto non espressamente disposto, è disciplinato dalle norme del codice civile, artt. 1803-1812, nonché dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunque applicabili alla fattispecie di cui trattasi ed alle quali si fa rinvio.

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso – ai sensi della normativa europea vigente (Reg. UE 679/2016).

Letto, confermato e sottoscritto


La parte comodante

ATS della Val Padana
Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Mannino

La parte comodataria

ASST di Mantova
Il Direttore Generale
Dr. Raffaello Stradoni

**PALAZZINA 10
PIANO RIALZATO**



PALAZZINA 10 SEMINTERRATO

